CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 44

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23 DEL 05-09-2022

Ufficio: SEG (SEGRETERIA)

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE: EMERGENZA SANITARIA IN SEGUITO A RISCONTRO DI CASI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSO DALLA ZANZARA CULEX PIPIENS

IL SINDACO

PREMESSO che l'Azienda ULSS 6 Euganea ha comunicato, nella mattinata del 05 settembre 2022, al all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Camposampiero, il manifestarsi di casi di West Nile trasmessa dalla zanzare Culex Pipiens, in residenti e domiciliati nel Comune di Camposampiero, localizzati in Via Borgo Rustega civico 7 e in Via Fossalta civico 33;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto, attraverso i Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un **raggio minimo di 200 metri** dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara culex pipiens, vettore competente per la trasmissione di questi agenti virali;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che le aree di intervento comprendono le zone prossimali per un raggio di 200 mt rispetto al domicilio dei casi localizzati in Via Borgo Rustega, civico 7 e Via Fossalta, civico 33;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare

malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale sopra descritto;

CONSIDERATO che l'Azienda ULSS 6 Euganea ha incaricato la ditta TRIVENETA Soc. Coop: Soc. per l'effettuazioni dei predetti interventi;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia";

il "Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte in zone prossimali nel raggio di 200 metri rispetto al domicilio dei casi localizzati in Via Borgo Rustega, civico 7 e Via Fossalta, civico 33, dopo valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS 6 Euganea e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

il 06/09/2022 dalle 11:00 di permettere l'accesso degli operatori della ditta Triveneta Soc. Cop. Soc. incaricata del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiamo l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;

svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione

di raccolte d'acqua;

In caso di pioggia:

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Precauzioni da adottare:

prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

a tutela degli insetti pronubi, coprire con teli in plastica eventuali fioriture in corso;

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

- durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria in seguito al trattamento si raccomanda di:

  - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
  - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, la Polizia Locale della Federazione del Camposampierese, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:

- la Polizia Locale della Federazione del Camposampierese;
- Azienda ULSS n 6 – Dipartimento di Prevenzione

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

IL SINDACO
MACCARRONE KATIA
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.